

# Messaggio 2077

## Concernente la legge sulla polizia del fuoco

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

L'attuale legislazione sulla polizia del fuoco è superata dal progresso tecnico intervenuto. L'attuale organizzazione dei pompieri è fissata unicamente in un regolamento di applicazione; situazione che può condurre a conflitti di competenza tra organi cantonali o tra Cantone e Comuni. E' perciò di difficile controllo l'applicazione delle norme di prevenzione e non risulta sempre chiara la distribuzione degli oneri finanziari fra Cantone, Comuni e privati. Le insufficienti disposizioni legali sono poi fonte di difficoltà nell'organizzazione della prevenzione e della lotta contro gli incendi di boschi e di pascoli.

### **ORDINAMENTO PROPOSTO**

Il capo I descrive l'oggetto della legge e sancisce in linea di principio la distribuzione delle competenze tra Consiglio di Stato e Municipi.

Il capo II considera le misure di prevenzione. Di particolare rilievo l'art. 5, sulla base del quale il Consiglio di Stato può dichiarare applicabili le norme fissate da Autorità federali o da associazioni professionali. In questo modo sarà possibile adattare tempestivamente la legislazione alle mutate condizioni tecniche.

Uno dei principali difetti della legislazione attualmente in vigore sta proprio nel fatto di sancire prescrizioni in materia edilizia superate. Importante è il fatto che questo articolo rimanda alla legislazione edilizia, il che contribuisce alla chiarezza legislativa e permette di non complicare la procedura di concessione delle licenze edilizie. Il Dipartimento competente provvederà con i propri specialisti alla approvazione anche dei progetti che presentano particolari problemi dal punto di vista della polizia del fuoco e al controllo della loro corretta esecuzione.

Nuove sono le norme dell'art. 7, che implicano l'obbligo di una adeguata manutenzione per tutti gli apparecchi che servono alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi, come i dispositivi di allarme, gli idranti e gli estintori. Per la manutenzione e la pulizia degli impianti di riscaldamento, ecc., il Consiglio di Stato dovrà decretare in quali circostanze sarà necessaria l'opera di specialisti, e ne fisserà la relativa tariffa per tutto il Cantone. Si pensa qui soprattutto all'obbligo di ricorrere a spazzacamini diplomati, che sarà probabilmente introdotto gradualmente, secondo le necessità tecniche e la disponibilità di un numero sufficiente di spazzacamini nel Cantone.

Il capo III prescrive l'organizzazione cantonale per la lotta contro gli incendi.

La competenza per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi pompieri è lasciata ai Comuni, da soli o in consorzio, i quali devono provvedere al reclutamento dei pompieri, alla loro nomina, ed alla realizzazione delle infrastrutture necessarie.

L'istituzione dei corpi pompieri è subordinata al preavviso del Consiglio di Stato analogamente a quanto stabilito dall'art. 152 bis della legge organica comunale. Il Consiglio di Stato, se le circostanze lo richiedono, può obbligare due o più Comuni a consorziarsi o a stipulare una convenzione per l'organizzazione dei corpi pompieri urbani e di montagna e per la ripartizione degli oneri.

Per i consorzi valgono le norme della legge sul consorzio dei Comuni. La forma del consorzio o della convenzione sarà scelta caso per caso, secondo le necessità particolari.

Pure competenza del Cantone è la fissazione dei comprensori d'intervento; questo è importantissimo per garantire la copertura razionale di tutto il territorio cantonale da parte dei pompieri.

Per la difesa dell'abitato vigilano i corpi di pompieri urbani, che corrispondono agli attuali pompieri. Questa

organizzazione può essere considerata molto efficiente, ma tuttavia fragile, poiché basata solo sul volontariato e poiché aumentano ogni giorno i problemi di reclutamento dei militi. E' quindi impensabile che i pompieri urbani si occupino indiscriminatamente di tutti gli incendi che scoppiano nell' abitato e fuori. Nel limite del possibile essi collaboreranno nella lotta contro gli incendi di boschi e pascoli con i pompieri di montagna, ma avendo cura di non lasciare senza protezione l' abitato.

E' chiaro però che il problema degli incendi di boschi non può venir risolto ampliando i compiti dei pompieri urbani, ma creando un' organizzazione complementare in grado di lottare in modo autonomo contro gli incendi di boschi. Il progetto di legge prevede la creazione dei corpi di pompieri di montagna, nei quali entreranno gli effettivi istruiti ed efficienti di tutte le attuali squadre di spegnimento boschi.

I pompieri di montagna saranno iscritti in un registro di corpo e adeguatamente istruiti. Naturalmente i Comuni potranno organizzare squadre di intervento alle quali ogni cittadino è tenuto a partecipare secondo l' art. 91 della legge organica comunale.

Per risolvere il problema degli incendi di boschi, sono previsti i seguenti cambiamenti rispetto alla legislazione attuale:

- i corpi pompieri di montagna possono essere consortili, o disciplinati mediante una convenzione intercomunale;
- l' intervento finanziario del Cantone viene aumentato;
- l' istruzione è assunta dal Cantone;
- il Cantone può imporre un' organizzazione standardizzata;
- il materiale viene fornito dal Cantone;
- il comprensorio d' intervento viene determinato dal Cantone.

Le modificazioni della legge qui proposte dovrebbero permettere alla Sezione forestale, direttamente interessata alla salvaguardia del bosco, di adoperarsi per un' efficiente organizzazione di lotta antincendio, parallela a quella dei pompieri urbani, anche se differente, poiché differenti sono i problemi che i due corpi devono risolvere. Le due organizzazioni dovranno essere sussidiarie, collaborando sia per l' istruzione dei militi, sia negli interventi anti incendio. Al momento attuale è tuttavia prematuro pensare ad una integrazione dei due corpi, poiché verrebbero sovraccaricati i pompieri urbani, numericamente ridotti e per di più soltanto volontari.

Seguendo l' esempio di altri Cantoni svizzeri, si è ritenuto opportuno dare al Cantone la competenza di ordinare la costituzione di squadre aziendali antincendio a stabilimenti industriali e commerciali in cui esiste un notevole pericolo d' incendio o di esplosione. Simili squadre non solo sono di notevole ausilio per i pompieri, ma spesso, potendo intervenire immediatamente, riescono a bloccare molti focolai d' incendio.

Il Consiglio di Stato può poi istituire nuclei di specialisti da impegnare in situazioni particolari e nell' istruzione dei pompieri. L' impiego di specialisti si rende sempre più necessario, non solo per il progresso della tecnica antincendio (si pensi ad esempio all' impiego di mezzi aerei), ma anche perché i pompieri devono occuparsi di problemi sempre nuovi, come l' inquinamento delle acque, ecc.

Inoltre, alcuni gruppi composti in prevalenza di personale statale (in particolare il personale forestale, i cantonieri, i poliziotti, ecc.) potranno venir istruiti nella lotta antincendio ed essere dotati di materiale di primo intervento: essi formeranno squadre ausiliarie che, dato il loro continuo spostamento per ragioni di lavoro, garantiranno una certa copertura capillare del territorio cantonale.

Il capo IV stabilisce il sistema di finanziamento e la ripartizione degli oneri tra Cantone e Comuni.

Sia per i corpi pompieri urbani, sia per quelli di montagna il Cantone provvederà in linea di principio alle spese per il materiale e per i militi, mentre i Comuni dovranno realizzare l' infrastruttura necessaria a rendere efficiente il funzionamento dei corpi pompieri. Gli investimenti dipenderanno naturalmente dalla disponibilità finanziaria.

Attualmente lo Stato preleva dalle Compagnie di assicurazioni contro gli incendi operanti nel Cantone una tassa annua di centesimi 5 per ogni mille franchi assicurati, conformemente al decreto legislativo del 13 giugno 1918.

Inoltre l' Associazione svizzera degli assicuratori cose versa allo Stato un contributo volontario di Fr. 100.000.-- all' ann. Senza questo contributo, e se il Cantone non avesse sempre sopportato tutte le spese amministrative, il Fondo incendi sarebbe già largamente passivo.

Considerando che lo Stato deve ormai aumentare il suo intervento nel settore dei pompieri, e pensiamo soprattutto all'

assunzione totale della manutenzione del materiale e dell'istruzione dei militi, si vede chiaramente come queste entrate saranno in futuro nettamente insufficienti.

Il Dipartimento delle finanze ha già avviato le necessarie trattative a livello federale per ottenere la revisione del limite massimo del contributo delle Compagnie di assicurazioni.

Nel capo V sono di particolare rilievo le norme sul controllo e le sanzioni nel caso di infrazione alla presente legge. I Municipi sono competenti per l'elevazione delle contravvenzioni. Nel sistema di controllo sono però inseriti anche tutti gli agenti di polizia, i guardiacaccia e pesca e il personale forestale, che sono tenuti ad intervenire in caso di infrazioni, facendone rapporto al Municipio interessato. Con questa norma viene notevolmente potenziato il controllo dell'osservanza delle misure di prevenzione, ed in particolare quelle dell'art. 4.

Tale è, in sintesi, il contenuto del testo legale che vi proponiamo e vi preghiamo di voler esaminare, discutere ed approvare.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

**Per il Consiglio di Stato:**

Il Presidente, B. Bernasconi

Il cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

**LEGGE**

sulla polizia del fuoco (del .....)

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 11 luglio 1975 n. 2077 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Capo I - NORME GENERALI - AUTORITA' COMPETENTI**

**Art. 1**

Oggetto

1. La polizia del fuoco ha per oggetto le misure intese a prevenire e combattere gli incendi e le esplosioni.
2. Essa è esercitata dal Cantone con il concorso dei Comuni.

**Art. 2**

Autorità competente

a) Consiglio di Stato:

1. Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sugli organi cantonali, comunali e consortili preposti all'applicazione della presente legge.
2. Esso emana il regolamento di applicazione e designa il Dipartimento competente.

**Art. 3**

b) Municipi

Il Municipio vigila l'esecuzione delle norme sulla polizia del fuoco e attua i provvedimenti che la legge affida all'Autorità comunale.

**Capo II - MISURE DI PREVENZIONE**

#### **Art. 4**

##### Obbligo di prudenza e divieti

1. Ognuno deve usare la massima prudenza per evitare ogni eventuale rischio d' incendio od esplosione.
2. E' vietato in particolare ogni atto che costituisce un immediato pericolo d' incendio, come l' accendere fuochi vicino all' abitato, nelle campagne e nei boschi, il maneggiare sostanze e merci infiammabili e esplosive, il tenere materiale da combustione o altre sostanze e oggetti combustibili in luoghi ove il fuoco può facilmente propagarsi e il fumare in locali in cui si trovano sostanze e merci facilmente combustibili.

#### **Art. 5**

##### Norme edilizie

1. Le costruzioni che per la loro qualità o destinazione sono particolarmente esposte al pericolo d' incendio o di esplosione devono sorgere a conveniente distanza dalle abitazioni e dagli altri edifici. Misure di prevenzione possono essere imposte anche per gli edifici esistenti.
2. Il Consiglio di Stato stabilisce nel regolamento di applicazione della legge edilizia le norme tecniche da osservare nelle costruzioni per la prevenzione contro gli incendi.
3. A tale scopo il Consiglio di Stato può dichiarare applicabili le norme fissate da Autorità federali o da associazioni professionali.
4. I progetti per la costruzione, ricostruzione, riattamento di edifici di convivenza collettivi quali istituti di cura, scuole, alberghi e aziende, come pure quelli concernenti edifici di grande mole, costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di carburante e gas, sono soggetti all' approvazione del Dipartimento.

#### **Art. 6**

##### Manutenzione

###### a) Costruzioni e impianti:

1. Le costruzioni e gli impianti devono essere mantenuti in modo da evitare pericoli d' incendio o di esplosione.
2. Gli impianti di riscaldamento e le canne fumarie devono in particolare essere controllati e puliti periodicamente.
3. Il Consiglio di Stato stabilisce nel regolamento le norme particolari, le tariffe e le persone autorizzate ad eseguire i controlli e la pulizia.

#### **Art. 7**

##### b) Impianti e attrezzi

Gli impianti e gli attrezzi per la prevenzione e per la lotta contro gli incendi, in particolare i dispositivi di allarme e gli idranti devono essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza.

#### **Art. 8**

##### Sostanze pericolose

Il Consiglio di Stato emana disposizioni generali di polizia, o disciplina di volta in volta, quando le circostanze lo giustificano, la fabbricazione, la lavorazione, l' uso, il deposito, il trasporto e la vendita di sostanze infiammabili o esplosive.

### **Capo III - LOTTA CONTRO GLI INCENDI**

#### **Art. 9**

##### Corpi pompieri urbani e di montagna

1. I Comuni istituiscono e organizzano i corpi pompieri urbani e i corpi pompieri di montagna.
2. L' istituzione dei corpi pompieri è subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di Stato.
3. I pompieri urbani sono tenuti a prestare la loro opera per la protezione di persone, bestiame e beni in tutti i casi d' incendio di sinistri, inondazioni, ecc. che colpiscono l' abitato e nei casi d' inquinamento causati da sostanze infiammabili.
4. I pompieri di montagna prestano la loro opera per la prevenzione e lotta contro gli incendi di boschi e pascoli.

#### **Art. 10**

##### Comprensori d' intervento

1. Il comprensorio d' intervento dei corpi pompieri è fissato dal Dipartimento competente.
2. I corpi pompieri devono, in caso di necessità, intervenire anche fuori dal comprensorio assegnato.

#### **Art. 11**

##### Collaborazione tra corpi pompieri

1. I pompieri urbani collaborano nella lotta contro gli incendi di boschi e pascoli con i pompieri di montagna, avendo cura di non lasciare senza protezione l'abitato; inoltre collaborano con la Sezione forestale cantonale nell'istruzione dei militi delle squadre pompieri di montagna.
2. I corpi pompieri urbani possono chiedere l'intervento dei corpi pompieri di montagna in caso di necessità.

#### **Art. 12**

##### Squadre aziendali antincendio

1. Il Dipartimento competente può ordinare la costituzione di squadre aziendali antincendio presso stabilimenti industriali e commerciali, depositi, alberghi, ospedali, case per anziani e altri, che, per la loro natura, sono soggetti ad un manifesto pericolo d'incendio o esplosione.
2. La loro istruzione è curata dai corpi pompieri della zona o da specialisti a spese delle aziende.

#### **Art. 13**

##### Nuclei di specialisti e ausiliari

Il Consiglio di Stato può istituire nuclei di specialisti e membri ausiliari da impiegare in situazioni particolari e nell'istruzione dei pompieri.

#### **Art. 14**

##### Consorzi, convenzioni e regolamenti comunali

1. Il Consiglio di Stato può ordinare il consorzio di due o più Comuni o la stipulazione di convenzioni intercomunali per l'organizzazione dei corpi pompieri urbani e di montagna e per la ripartizione dei relativi oneri.
2. I regolamenti comunali e consortili e le convenzioni intercomunali concernenti la polizia del fuoco e l'organizzazione dei pompieri urbani e di montagna sono sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato.

#### **Art. 15**

##### Diritto di accesso ai fondi

1. In caso d'intervento i corpi pompieri hanno il diritto di accedere liberamente a proprietà pubbliche e private e di adottare tutte le misure dettate dalle circostanze.
2. Eventuali danni sono risarciti dal Cantone secondo la stima inappellabile del perito comunale.

### **Capo IV - RIPARTIZIONE ONERI E FINANZIAMENTO**

#### **Art. 16**

##### Oneri a carico del Cantone

Il Cantone provvede a sue spese:

- all'acquisto e alla manutenzione del materiale di dotazione dei corpi pompieri;
- all'istruzione dei pompieri;
- al versamento delle indennità d'intervento ai pompieri iscritti nel controllo di corpo;
- alle coperture assicurative.

#### **Art. 17**

##### Oneri a carico dei Comuni

1. I Comuni devono provvedere, a proprie spese, a realizzare l'infrastruttura necessaria a rendere efficiente il funzionamento dei corpi pompieri.
2. In particolare i Comuni devono mettere a disposizione i locali per il picchetto e l'istruzione dei militi, gli spogliatoi, le autorimesse e i magazzini per la custodia e la manutenzione del materiale; devono inoltre predisporre una rete di idranti e le piazze di atterraggio e di rifornimento per gli elicotteri.
3. In caso d'inadempienza, i provvedimenti sono adottati, previa diffida, dal Cantone a spese dei Comuni interessati.

#### **Art. 18**

##### Sussidi

1. Il Cantone sussidia la posa di idranti e ogni altra spesa necessaria a migliorare la prevenzione ed i mezzi di lotta contro gli incendi.
2. Sono riservate le disposizioni delle leggi speciali.

#### **Art. 19**

##### Contributo delle assicurazioni

1. Per la prevenzione e la lotta contro gli incendi, lo Stato preleva dalle Compagnie di assicurazione contro gli incendi

operanti nel Cantone una tassa annua di cts. 5 per ogni mille franchi assicurati, ritenuto un minimo di Fr. 50.--.  
2. L' eventuale eccedenza di questo contributo viene accantonata in uno speciale fondo di riserva.

#### **Art. 20**

##### Spese di intervento

1. Lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi di fabbricati, mobili, materiali e quelle per gli interventi in caso di catastrofe. In caso di incendio doloso esso ricupera queste spese.
2. Tutte le altre spese d' intervento sono a carico delle persone a favore delle quali è stata prestata l' opera.
3. Le spese sono accertate dal Dipartimento con decisione appellabile al Consiglio di Stato.

### **Capo V - NORME VARIE E FINALI**

#### **Art. 21**

##### Contravvenzioni

1. Le infrazioni alla presente legge e al regolamento di applicazione sono punite con una multa fino a Fr. 10.000.--.
2. La multa è inflitta dal Municipio secondo la procedura dell' art. 119 LOC, riservata l' azione penale e le disposizioni delle leggi speciali.
3. Sono in particolare tenuti a intervenire in caso d' infrazione alla presente legge, facendone rapporto al Municipio, gli agenti della polizia comunale e cantonale, i guardiacaccia e pesca e il personale forestale.

#### **Art. 22**

##### Disposizioni abrogative

Sono abrogati:

- la legge sulla polizia del fuoco del 13 ottobre 1949;
- il decreto legislativo del 13 giugno 1918 fissante una tassa annua per le società di assicurazione contro gli incendi operanti nel Cantone;
- la legge sulle materie esplosive del 5 maggio 1875;
- l' art. 45 della legge forestale cantonale del 26 giugno 1912.

#### **Art. 23**

##### Entrata in vigore

1. Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum la presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2. Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.